**Congedo parentale**

La normativa in materia di congedo parentale è contenuta nel T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificato dal Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.

La normativa in questione si applica:

* a tutto il personale del MAECI in servizio a Roma e all’estero
* agli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso la rete estera
* agli impiegati con contratto a legge locale in servizio presso la rete estera il cui contratto prevede esplicitamente l’applicazione della normativa italiana in materia.

Non si applica invece agli impiegati con contratto regolato esclusivamente dalla legge locale.

**1. Durata del congedo parentale** (artt. 32 e 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche)

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore, anche contemporaneamente, ha diritto ai seguenti periodi di congedo parentale:

* la madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, fino a 6 mesi continuativi o frazionati
* il padre fino a sei mesi continuativi o frazionati.
* entrambi i genitori per un periodo complessivo massimo di 10 mesi
* se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo parentale, il suo limite massimo individuale si eleva a 7 mesi e quello complessivo di entrambi i genitori si eleva a 11 mesi.
* qualora vi sia un solo genitore, a quest’ultimo spettano fino a 10 mesi

Il congedo parentale, nei limiti temporali sopraindicati, può essere fruito anche su base oraria, nella misura pari alla metà dell’orario lavorativo medio giornaliero (3 ore e 36 minuti).

I periodi di congedo parentale spettano anche nei casi di adozioni e di affidamenti, entro dodici anni dell’ingresso del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età.